

VOTO DOMICILIARE

In base alla [Legge 7 maggio 2009, n. 46](#), che subentra alla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, hanno diritto a **votare dalla propria abitazione**:

a) Gli elettori affetti da gravissime infermità, "**persone intrasportabili**", tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 29 della [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)

b) Gli elettori affetti da **gravi infermità** che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano

Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intrasportabilità o di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, devono attestare la propria infermità tramite la **certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL** che non deve essere anteriore ai **45 giorni** dalla data delle elezioni. Per gli "intrasportabili", la certificazione deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

Entro le ore 12.00 del 15.04.2022, gli elettori possono presentare al Consorzio, la richiesta di votazione presso la propria dimora. Oltre alla domanda per la richiesta del voto domiciliare deve inclusa questa **documentazione**:

1. una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione ove l'elettore dimora, con l'indirizzo completo dell'abitazione e un recapito telefonico
2. una copia del documento di identità
3. una idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ASL competente attestante quanto previsto nei punti a) o b).

Se la documentazione è completa, l'elettore affetto da gravi infermità potrà esercitare il proprio voto da casa durante le ore in cui è aperta la votazione, grazie alla presenza del Presidente del seggio di appartenenza e uno scrutatore del seggio stesso.